



**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA
DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI SOTTO SOGLIA**

TECNOCASIC S.P.A.



Sommario

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 DURATA E VIGENZA.....	4
ART. 4 STRUTTURA DELL'ALBO DEI FORNITORI.....	5
ART. 5 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE	6
ART. 6 MODALITA' - DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE	7
ART. 7 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO	8
ART. 8 MODALITA' DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	9
ART. 9 MANCATA ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ALBO.....	10
ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY	11
ART. 11 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 – CODICE ETICO	11
ART. 12 PUBBLICITA'	12
ART. 13 INFORMAZIONI GENERALI	12



ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a. l'istituzione, l'implementazione e la gestione dell'Albo dei Fornitori di beni, servizi e lavori che sarà utilizzato dalla Tecnocasic S.p.a., con sede a Capoterra, nella Dorsale Consortile Km. 10.500 – Zona Industriale Macchiareddu, quale strumento volto ad identificare i soggetti qualificati a fornire beni e servizi e prestazioni d'opera per importi inferiori alla soglia comunitaria;
 - b. i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta mediante l'utilizzo dell'albo fornitori o in seguito alle indagini di mercato.
2. L'Albo Fornitori è un elenco aperto a tutti gli operatori economici interessati ad instaurare rapporti contrattuali con la Tecnocasic S.p.A. ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà utilizzato dalla società, quale strumento volto ad identificare i soggetti, dotati di idoneità professionale e morale, qualificati a fornire beni, servizi e prestazioni d'opera per importi inferiori alla soglia comunitaria attualmente vigente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
3. La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel medesimo atto e la stessa istituzione dell'Albo non costituiscono l'avvio di alcuna trattativa, procedura concorsuale, para concorsuale o comunque di affidamento di contratti pubblici.
4. L'iscrizione all'Albo dei Fornitori non comporta la formazione di graduatorie, né attribuzione di punteggi o classificazioni di merito, costituendo solo la base per la creazione di un elenco di operatori economici referenziati presso cui attingere nei casi precisati dal presente regolamento.
5. La sottoscrizione del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione all'Albo dei Fornitori, le dichiarazioni, i documenti e gli altri elementi integrativi resi dagli Operatori Economici, manifestano solo la disponibilità, da parte dei medesimi ad essere candidati in procedimenti per affidamenti relativi a forniture di beni, servizi e opere rientranti nelle categorie merceologiche definite nel Regolamento stesso, fermo restando che la candidatura non costituisce alcun vincolo in capo alla società in ordine all'assegnazione delle forniture.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La Tecnocasic S.p.A. potrà procedere all'affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi professionali, utilizzando il presente Albo Fornitori ai fini della stipula dei contratti sotto soglia comunitaria, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nonché negli altri casi consentiti dalla legge.
2. E' fatta salva la facoltà della Tecnocasic di effettuare la scelta degli operatori economici da invitare anche senza far ricorso all'Albo Fornitori di cui al presente Regolamento, nei seguenti casi:



- a. qualora in relazione all'appalto che si intende affidare non vi siano operatori economici iscritti all'Albo dei Fornitori in numero sufficiente a garantire che la procedura sia avviata con il numero minimo di operatori economici previsto per legge;
- b. qualora, per la specialità delle prestazioni ricercate, non sia possibile reperire, all'interno dell'Albo Fornitori, idonei Operatori economici;
- c. in casi di estrema urgenza determinati da eventi imprevisi ed imprevedibili, comunque debitamente motivati.

ART. 3 DURATA E VIGENZA

1. Il costituendo Albo si intende come "albo aperto" e la relativa domanda di iscrizione potrà essere presentata in qualsiasi momento, fermo restando che decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso, l'Albo di nuova costituzione rappresenterà l'unico elenco di operatori economici che la Tecnocasic utilizzerà per l'affidamento di lavori, servizi.
2. L'Albo Fornitori ha durata indeterminata. La Tecnocasic si riserva la facoltà di:
 - a. modificare in tutto o in parte il presente Regolamento nonché i requisiti di carattere generale e speciale, mediante pubblico avviso nei modi previsti dal successivo art. 4;
 - b. aggiornare e/o modificare in qualunque momento le categorie pubblicate, mediante pubblicazione sul sito, restando inteso che in relazione a quanto sopra, gli operatori economici non possono avanzare nei confronti della Tecnocasic diritti o pretese ad alcun titolo.
3. E' onere dell'operatore economico interessato, in caso di modifiche, procedere all'aggiornamento delle informazioni e dei dati forniti in modo tempestivo e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di avvenuta modifica dei requisiti di ordine generale e speciale. Il mancato aggiornamento dei dati, forniti in sede di iscrizione, pregiudicherà l'eventuale invito alle procedure negoziate e la contestuale sospensione dell'operatore economico.
4. La stazione appaltante in ogni caso effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo potrà essere cancellato dall'Albo, con ogni eventuale conseguenza di legge derivante da eventuali false dichiarazioni.
5. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero.



ART. 4 STRUTTURA DELL'ALBO DEI FORNITORI

- 1- L'Albo dei Fornitori è articolato in sezioni e sottosezioni corrispondenti a categorie per lavori, servizi, forniture, come meglio specificato nella Piattaforma telematica predisposta ai fini dell'iscrizione.
2. Gli Operatori Economici interessati all'iscrizione all'Albo dei Fornitori potranno presentare la propria istanza in ogni momento, indicando la categoria merceologica e, solo per i lavori, anche, l'eventuale classifica di appartenenza (OG – OS). La presentazione dell'istanza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, mediante la Piattaforma Telematica predisposta dalla società.
3. Il Regolamento, l'allegato ed i relativi annessi saranno pubblicati mediante avviso sul sito internet della Tecnocasic S.p.a. <http://www.tecnocasic.it> dove saranno, altresì, pubblicate le eventuali variazioni al numero e denominazione delle categorie merceologiche che la società dovesse ritenere di apportare in relazione alle proprie esigenze interne.
4. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Tecnocasic S.p.a. e gli Operatori Economici avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.
5. Gli Operatori Economici dovranno, pertanto, possedere:
 - a. una casella di posta elettronica, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni della Tecnocasic S.p.a.;
 - b. l'abilitazione alla firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, da utilizzarsi per la sottoscrizione degli atti negoziali (scritture private).
6. Responsabile della tenuta dell'Albo dei Fornitori è il Responsabile del Servizio Acquisti e Appalti.
7. Si precisa che gli Operatori Economici potranno proporre istanza di iscrizione all'Albo Fornitori, con le seguenti modalità:
 - a. l'operatore economico che intenda iscriversi alla categoria relativa ai lavori, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione.
 - b. L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori nelle categorie rispettivamente dedicate alla tipologie di forniture e servizi, ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale. Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono



trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza.

8. E' vietata la presentazione di più istanze per la medesima categoria merceologica.

ART. 5 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Sono ammessi all'iscrizione all'Albo dei Fornitori gli Operatori Economici indicati nell'art. 45, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo.
2. Il Gli Operatori Economici dovranno dichiarare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
 - b. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
 - c. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 - d. Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
 - e. Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
 - f. Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Sono, inoltre, richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

In riferimento agli affidamenti relativi ai lavori pubblici:

- g. Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- h. Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- i. Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 63 comma 1 D.P.R. n. 207/2010;
- j. Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali;

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

In riferimento agli affidamenti relativi ai servizi e alle forniture:

- k. Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria realizzate negli ultimi tre esercizi;
- l. Capacità tecnica, documentata mediante:
 - Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

Il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché dei requisiti inerenti alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale dovrà essere dichiarato, in sede di iscrizione secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 6.

ART. 6 MODALITA' - DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione è gestita nella pagina web del sito istituzionale della Tecnocasic, dedicata all'Albo fornitori e una volta che il sistema avrà creato l'account all'operatore economico che ne abbia fatto richiesta, quest'ultimo sarà guidato nella compilazione della propria anagrafica e potrà procedere all'iscrizione all'Elenco, dopo aver compilato i campi obbligatori ed allegato la documentazione richiesta. Il sistema consente integrazioni e/o modifiche del proprio profilo, mediante le proprie credenziali di accesso, mentre in caso di modifiche sostanziali, i richiedenti saranno riassoggettati a nuova abilitazione e l'iscrizione sarà momentaneamente sospesa. In caso di smarrimento delle credenziali è attivo un sistema automatico di recupero della password.
2. Durante la compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione. Tali dichiarazioni sono rese completando gli appositi spazi ed in caso di dichiarazioni omesse o incomplete non sarà consentito chiedere l'iscrizione. In ogni caso, saranno evidenziati i campi e/o gli allegati obbligatori mancanti ed in qualsiasi fase sarà comunque possibile salvare lo stato dell'iscrizione per poter essere successivamente ripreso e completato.
3. Al termine della compilazione dell'istanza, verrà automaticamente generata una **autocertificazione** in formato PDF riportante il contenuto dei dati immessi, la quale sarà scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. L'istanza compilata e sottoscritta digitalmente sarà inviata al Responsabile dell'Elenco, per l'accoglimento o il rigetto. L'esito sarà comunicato, entro i successivi trenta giorni, tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione e l'iscrizione potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione dedicata all'elenco. Gli effetti dell'iscrizione cominceranno a decorrere dalla notifica online dell'accoglimento dell'istanza.



Ai fini dell'esame delle istanze di iscrizione la società si riserva la facoltà di utilizzare un termine superiore ai trenta giorni, ma comunque non superiore a novanta giorni, in ragione della numerosità delle istanze pervenute

4. Si precisa che la società non accetterà istanze formulate con modalità diverse da quelle dell'Elenco telematico, pena il rigetto delle stesse e che la Tecnocasic non risponderà ad alcun titolo in caso di mancato invio o erronea documentazione, per disagi dovuti a fatti di terzi o a caso fortuito o forza maggiore.
5. I soggetti in regola con i requisiti e con la documentazione richiesta saranno inseriti nell'Albo fornitori della Tecnocasic S.p.a., che comunicherà a mezzo e-mail il solo rigetto della domanda ai soggetti esclusi dall'albo, evidenziando i motivi del mancato accoglimento. Nel caso di domanda incompleta la Tecnocasic richiederà le opportune integrazioni e l'inserimento nell'albo avverrà soltanto al momento delle integrazioni correttamente apportate.
E' compito dell'operatore economico leggere e seguire con la massima attenzione le indicazioni e le avvertenze fornite dal software durante la compilazione, mentre ulteriori informazioni potranno essere assunte mediante la consultazione della manualistica e delle FAQ o ricorrendo all'assistenza fornita dall'area "Supporto tecnico".
6. Gli Operatori Economici iscritti nell'elenco devono comunicare alla società tutte le variazioni in ordine ai requisiti dichiarati posseduti, rilevanti ai fini dell'iscrizione, mediante posta elettronica certificata, tempestivamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
7. La Tecnocasic S.p.a. renderà disponibile l'Albo dei Fornitori e i relativi aggiornamenti sul sito internet: <http://www.tecnocasic.it>, con periodicità annuale. Saranno effettuate delle analisi a campione per la verifica delle dichiarazioni presentate.

ART. 7 MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ogni operatore economico iscritto sarà chiamato con cadenza annuale ad effettuare l'aggiornamento al fine di confermare il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati per l'iscrizione. A tal fine, a partire dai 60 giorni dalla scadenza, il sistema automatico invierà a ciascun operatore economico una mail che ricorderà al medesimo di provvedere all'aggiornamento del profilo ed al rinnovo della richiesta di iscrizione, pena la decadenza automatica dall'iscrizione nell'elenco, che verrà in ogni caso comunicata.
2. L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, in caso di sussistenza dei relativi requisiti, o



la riduzione dell'efficacia dell'iscrizione nel caso opposto, qualora i requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione vengano successivamente a mancare.

3. Ogni operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione all'elenco in caso di variazioni relative alle categorie merceologiche per le quali è avvenuta l'iscrizione, o concernenti il possesso dei requisiti richiesti o le informazioni originariamente fornite. In tal caso l'operatore economico dovrà provvedere alla riapertura dell'istanza, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.
4. La procedura di variazione comporta l'automatica sospensione dall'iscrizione all'Elenco Fornitori e all'esito della procedura di verifica, tale sospensione potrà essere annullata ed il soggetto riattivato, o confermata, dandone comunicazione all'interessato all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
5. L'operatore economico è tenuto a comunicare immediatamente alla società qualsiasi variazione concernente il venir meno dei requisiti per l'iscrizione o al verificarsi di cause ostative

ART. 8 MODALITA' DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. La Tecnocasic procederà ad invitare alle procedure di affidamento gli operatori economici iscritti in considerazione dei requisiti posseduti e secondo i seguenti criteri:
 - a. rotazione degli inviti;
 - b. per le procedure di affidamento finalizzate all'approvvigionamento di beni e servizi saranno preliminarmente individuate le ditte che posseggano un valore di fatturato (globale) pari a 2 (due) volte quello posto a base di gara;
 - c. per le procedure di affidamento finalizzate all'acquisizione di lavori saranno privilegiati gli operatori economici in possesso dell'Attestazione SOA in corso di validità.
2. Qualora nell'Albo dei Fornitori non siano presenti Operatori Economici in grado di soddisfare l'esigenza oggetto della procedura di affidamento, il Servizio Acquisti e Appalti della Tecnocasic procederà ad effettuare una indagine esplorativa. In tal caso sarà pubblicato un avviso sul sito istituzionale della società, volto ad individuare gli operatori economici in grado di fornire determinati beni o servizi o di effettuare determinati lavori e/o le condizioni di mercato alle quali gli stessi sono forniti, fermo restando che tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Ad esito dell'indagine esplorativa, gli operatori economici ritenuti potenzialmente idonei e/o ad eseguire procedura di sorteggio, saranno invitati con le modalità di cui al punto 1.



ART. 9 MANCATA ISCRIZIONE - CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ALBO

1. La Tecnocasic S.p.a. si riserva la facoltà di non procedere alla iscrizione degli Operatori Economici nei seguenti casi:
 - a. mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta;
 - b. accertata inidoneità o incapacità dell'operatore ad assumere ordinativi o incarichi in relazione alle esigenze della società;
 - c. mancata conclusione di lavori, incarichi e forniture presso la società, o qualora le relative prestazioni siano state ritenute inidonee, insoddisfacenti o comunque non corrispondenti a quanto richiesto;

2. La sospensione dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori dei soggetti iscritti, per un periodo di tempo determinato, a discrezione della Tecnocasic S.p.A. potrà essere disposta nei seguenti casi:
 - a. Inadempienza all'obbligo di informazione/aggiornamento;
 - b. procedura in corso per concordato preventivo o fallimento;
 - b. procedimenti penali in corso per reati la cui gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;
 - a. non conformità emerse nel corso di visite ispettive (audit) o comunque accertate dalla società.

Durante il periodo di sospensione l'Operatore Economico non potrà essere invitato a presentare offerta ed eventuali offerte presentate saranno dichiarate inammissibili. Decorso il periodo di sospensione, l'iscrizione potrà essere nuovamente attivata solo qualora il fornitore documenti la cessazione delle cause che l'avevano determinata.

3. La cancellazione dall'Albo dei Fornitori dei soggetti iscritti avverrà in caso di:
 - a. irregolarità e/o gravi negligenze accertate o malafede nell'esecuzione di forniture o di servizi, o lavori;
 - b. condanna per un reato che per sua natura o per la sua gravità faccia ritenere che siano venuti meno i requisiti di natura morale necessari per l'iscrizione dell'operatore all'Albo;
 - c. fallimento, liquidazione o cessazione di attività;
 - d. omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal presente regolamento, ai fini dell'iscrizione;
 - e. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
 - f. qualora dalla certificazione prefettizia risultino essere sopravvenuti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o comunque organizzata a carico del titolare della ditta o dei suoi familiari e/o conviventi, se trattasi di ditta individuale; a carico di uno o più soci se trattasi di società di persona; a carico di uno o più amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se trattasi di ogni altro tipo di società;
 - g. mancata risposta, senza fornire adeguata motivazione scritta, per 3 (tre) volte consecutive nel biennio, all'invito della società in ordine a richieste di offerta;



- h. richiesta di cancellazione dall'Albo avanzata dal fornitore iscritto. Il cambiamento della ragione sociale non è motivo di cancellazione. La cancellazione è disposta con provvedimento del Direttore Generale ed è comunicata al fornitore, il quale, una volta adottato il provvedimento di cancellazione, non può chiedere nuovamente l'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla cancellazione.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

4. La società si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinserimento nell'albo dell'impresa precedentemente cancellata.

ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori e degli operatori economici che parteciperanno alle procedure di affidamento saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
2. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
3. L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.
4. Il titolare del trattamento è la Tecnocasic S.p.a., in persona dell'Amministratore Unico, e il Responsabile del Trattamento è il Direttore Generale della società.
5. Con l'iscrizione all'Albo, l'operatore economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento dei dati personali.

ART. 11 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 – CODICE ETICO

1. La Tecnocasic S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.
2. Gli operatori economici dovranno, pertanto, svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La realizzazione da parte degli operatori economici di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, del quale in



qualunque modo la Tecnocasic S.p.A. sia venuta a conoscenza, legittima quest'ultima a recedere dal contratto per giusta causa.

3. La Tecnocasic ha adottato, altresì, il Codice Etico e l'operatore economico dovrà pertanto attenersi alle prescrizioni contenute nello stesso, astenendosi da comportamenti ad esso contrari. L'inosservanza di quanto disposto dal suddetto documento determinerà un inadempimento e costituirà motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.
4. Il predetto documento è consultabile sul sito aziendale della Tecnocasic, nella sezione "Società Trasparente".

ART. 12 PUBBLICITA'

1. La procedura di iscrizione all'elenco degli operatori economici, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi secondo le procedure di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è resa nota mediante pubblicazione sul sito informatico della Tecnocasic (www.tecnocasic.it).

ART. 13 INFORMAZIONI GENERALI

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni.